



Collegio di Garanzia dello Sport
Il Presidente

Prot. n. 00242/2020

Visti i propri decreti, prot. n. 00187/2020 in data 9 marzo 2020, prot. n. 00210/2020 in data 11 marzo 2020 e prot. n. 00230/2020 in data 13 marzo 2020;

visto l'ulteriore decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto, in particolare, l'articolo 83 del richiamato decreto - legge, rubricato *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*;

preso atto dell'adozione di ulteriori misure restrittive da parte delle Autorità statali preposte;

ritenuto necessario procrastinare ogni strumento idoneo ad individuare, in ossequio alle suddette disposizioni normative, le misure atte a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento di qualsiasi attività del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva;

valutata, pertanto, la necessità di prorogare al 15 aprile 2020 le misure adottate con proprio decreto prot. n. 00230 del 13 marzo 2020;

ritenuto, altresì, necessario chiarire, attraverso opportune ed idonee integrazioni, la portata applicativa delle disposizioni riportate nel suddetto decreto;

PQM

Al decreto prot. n. 00230 del 13 marzo 2020, le parole *“22 marzo 2020”*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole *“15 aprile 2020”*.

A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 13 marzo 2020, tutte le udienze di qualsiasi procedimento pendente presso il Collegio di Garanzia, compresi quelli di tipo arbitrale, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

A decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto e sino al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto afferente ai procedimenti soprarichiamati, compresi quelli di tipo arbitrale.

A decorrere da tale data e fino al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dagli articoli 54, commi 1-3, 59 e 60 del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12

bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

È fatto obbligo alla segreteria di provvedere alla immediata pubblicità del presente decreto anche attraverso la pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Roma, 18 marzo 2020

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini